

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1309

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGOGGIO, DI DONATO, FIANDROTTI

Presentata il 3 agosto 1987

Facoltà per determinate categorie di contribuenti di emettere ricevuta fiscale, scontrino fiscale o bolla di accompagnamento

ONOREVOLI COLLEGHI! — In attuazione della facoltà concessa con disposizione di cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, il Ministero delle finanze ha stabilito — con propri decreti del 13 ottobre 1979, del 2 luglio 1980 e del 28 gennaio 1983 — le operazioni per le quali è obbligatorio il rilascio di una ricevuta fiscale. Con detti decreti sono state così determinate le categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto per le quali incombe l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non è obbligatoria l'emissione della fattura.

Con legge 26 gennaio 1983, n. 18, per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione

della fattura e per le somministrazioni in pubblici servizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito che deve essere rilasciato apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o terminali elettronici o idonee bilance elettroniche munite di stampante.

Infine, con decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, è stato introdotto l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, prevedendone l'esclusione per alcune categorie di contribuenti (articolo 4).

Da quanto sopra discende che, mentre per alcune categorie di contribuenti vengono ad accavallarsi gli obblighi relativi all'emissione di documenti in occasione dell'effettuazione di certe operazioni, per

altre categorie non esiste alcun obbligo di nessun genere.

Al fine di equiparare le varie categorie di contribuenti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativamente all'emissione di documenti di controllo, laddove non è obbligatoria l'emissione della fattura, si è ritenuto necessario, con la proposta di legge in questione (articolo 1), porre tutti i contribuenti ex articolo 22 citato sullo stesso piano offrendo nel contempo loro la facoltà di emettere indifferentemente ricevuta fiscale, scontrino fiscale o bolla di accompagnamento. In tal modo si raggiunge il fine di rendere più agevoli le incombenze dei contribuenti, di conseguire l'obiettivo di maggiore equità fiscale, di estendere, infine, il potere di controllo degli organi accertatori verso categorie fino ad oggi fiscalmente privilegiate.

Con l'articolo 2 della proposta di legge si è voluto innanzi tutto eliminare l'applicazione di pene pecuniarie fisse, non vincolate cioè al danno apportato all'erario, in violazioni che non sono di natura formale bensì sostanziale come la mancata emissione dei documenti di cui all'articolo 1. Così operando si è creata anche una maggiore equità e giustizia nei confronti dei contribuenti; si è voluto inoltre anche raggiungere una omogeneità di sanzioni in provvedimenti che, anche se di natura diversa, sono sostanzialmente analoghi e si prefiggono lo stesso fine.

Al comma 1 dello stesso articolo 2 si è introdotto un sistema sanzionatorio facente riferimento ad una base imponibile determinata con l'applicazione dell'aliquota ordinaria dell'IVA, onde evitare l'inconveniente che si verifica con il sistema attualmente vigente che commisura l'entità della pena pecuniaria all'ammontare dell'imposta evasa (caso di cessione di beni ad aliquota ridotta o addirittura ad aliquota zero).

Per analogia, per le operazioni diverse dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi (bolle di accompagnamento per merci in lavorazione, visione, deposito, ecc.) si è ritenuto rispondere ad un

principio equitativo proporre l'applicazione della stessa sanzione prevista nella prima parte del comma 1 dell'articolo 2 sulla base di una imposta sul valore aggiunto ipotetica calcolata sul valore normale dei beni oggetto dell'operazione.

Con i successivi commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 si è tracciato un sistema sanzionatorio proporzionato alla violazione commessa.

Con il comma 5 del medesimo articolo sono state soppresse le disposizioni di carattere sanzionatorio che risulterebbero incompatibili, perché sostituite, con quelle proposte in questa sede.

Con l'articolo 3, comma 1, si è inteso punire chi viola precise disposizioni di legge, privilegiando tuttavia l'aspetto sostanziale del problema; con il comma 2 si è voluto introdurre una sanatoria per il passato.

Con l'articolo 4 si è proposta l'interpretazione autentica dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 516 del 1982, stabilendo che esula dal campo del diritto penale l'ipotesi in cui il sostituto d'imposta, seppure in ritardo, versa spontaneamente le ritenute fiscali nelle casse dello Stato. D'altro canto, per poter perseguire penalmente come omissione una prestazione eseguita dopo un certo termine, occorrerebbe che il termine di scadenza fosse previsto dalla stessa norma incriminatrice. Ma poiché la disposizione in esame non fa alcun riferimento a termini di scadenza è evidente che il legislatore della legge n. 516 ha inteso colpire, in maniera così pesante, il solo mancato versamento di ritenute effettivamente operate. La passata esperienza ha tuttavia dimostrato che alla disposizione in esame è stata data, in varie occasioni, una interpretazione che è andata oltre le intenzioni del legislatore, provocando così conseguenze non certamente volute dall'estensore della norma in discorso.

Onde evitare l'inconveniente sopra evidenziato e riportare la norma al giusto spirito per il quale è stata creata, si è sentita l'esigenza di proporre, nell'articolo 4, l'interpretazione autentica della disposizione in esame.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali non esiste già tale obbligo devono, a loro scelta, osservare gli obblighi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, o dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e dai relativi decreti di attuazione, per ciascuna operazione effettuata a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. La scelta di cui al comma 1 può essere liberamente effettuata anche dai soggetti che già adempiono a tali obblighi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. In caso di mancata emissione di uno dei documenti previsti nell'articolo 1, si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta sul valore aggiunto relativa all'operazione effettuata, calcolata con l'aliquota ordinaria del 18 per cento. Per i documenti riferiti ad operazioni diverse dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi si applica la stessa sanzione in base all'IVA calcolata sul valore normale dei beni oggetto dell'operazione.

2. Alla stessa pena prevista nel comma 1 è soggetta l'omissione, o la errata indicazione, anche di uno solo degli elementi sotto indicati:

- a) data del documento;
- b) data od ora di partenza;
- c) corrispettivo;
- d) quantità.

3. Per ogni altra violazione degli obblighi previsti per i documenti di cui all'articolo 1 si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000.

4. Al conducente o al destinatario dei documenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge che, a richiesta degli organi accertatori, durante il viaggio o nel luogo della prestazione o cessione o nelle immediate adiacenze, non è in grado di esibire il documento o lo esibisce con l'indicazione del corrispettivo o della quantità inferiore a quello reale, quando tale indicazione è prescritta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 200.000. Per tale violazione è competente l'ufficio IVA del luogo ove ha il domicilio il soggetto che ha effettuato la prestazione o la cessione.

5. Sono abrogate le seguenti norme:

a) primo, secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

b) quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma dell'articolo 8 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249;

c) primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1983, n. 18.

ART. 3.

1. Chiunque omette di presentare dichiarazioni, opzioni o altra comunicazione previste dalle disposizioni richiamate nel precedente articolo 1 o da altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette è punito con la pena pecuniaria prevista dal quarto comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato da ultimo dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1980, n. 897. L'omissione non comporta, tuttavia, l'inapplicabilità delle disposi-

zioni osservate dal contribuente che restano comunque valide.

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche nel caso di omissioni compiute negli anni precedenti, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi per importi già pagati.

ART. 4.

1. Non rientra nella fattispecie prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, il ritardato versamento delle ritenute effettivamente operate.